

COMUNE DI TRISSINO



REGOLAMENTO PER L' OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RELATIVA

APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N.27 DEL
07/06/1994, MODIFICATO CON DELIBERA N.56 DEL 08/11/1994, CON
DELIBERA N. 39 DEL 29/03/1995, CON DELIBERA N.3 DEL 07/03/1995 E DA
ULTIMO MODIFICATO CON DELIBERA N.2 DEL 07/02/2011

INDICE

ART. 1	Istituzione della tassa per l' occupazione di spazi ed aree pubbliche	pag. 1
ART. 2	Oggetto della tassa (Beni suscettibili di occupazione)	pag. 1
ART. 3	Definizione di occupazione	pag. 1
ART. 4	Soggetti attivi e passivi	pag. 1
ART. 5	Classificazione delle aree	pag. 1
ART. 6	Classificazione delle occupazioni	pag. 2
ART. 7	Determinazione della superficie	pag. 2
ART. 8	Disciplina delle tariffe	pag. 3
ART. 9	Occupazioni permanenti	pag. 3
ART. 10	Occupazioni temporanee	pag. 3
ART. 11	Occupazione del sottosuolo e del soprasuolo	pag. 4
ART. 12	Distributori di carburante	pag. 5
ART. 13	Passi carrabili	pag. 5
ART. 14	Installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante	pag. 5
ART. 15	Esenzioni dalla tassa	pag. 5
ART. 16	Autorizzazioni e concessioni	pag. 6
ART. 17	Domande di autorizzazione o concessione	pag. 6
ART. 18	Contenuto delle domande	pag. 6
ART. 19	Istruttoria domande	pag. 6
ART. 20	Deposito cauzionale	pag. 7
ART. 21	Caratteristiche delle autorizzazioni e concessioni.	pag. 7
ART. 22	Rilascio delle autorizzazioni e concessioni. Tenuta del registro	pag. 7
ART. 23	Condizioni generali	pag. 8
ART. 24	Alterazioni e manomissioni del suolo	pag. 8
ART. 25	Ordine di preferenza	pag. 8
ART. 26	Divieto temporaneo di occupazione	pag. 9
ART. 27	Decadenza dell' autorizzazione o concessione	pag. 9
ART. 28	Revoca dell' autorizzazione o concessione	pag. 9
ART. 29	Denuncia	pag. 9
ART. 30	Canoni dominicali	pag. 9
ART. 31	Sanzioni	pag. 9
ART. 32	Norme di rinvio	pag. 10
ART. 33	Norme transitorie	pag. 10
ART. 34	Norme abrogate	pag. 10
ART. 35	Entrata in vigore	pag. 10

ART. 1

ISTITUZIONE DELLA TASSA PER L' OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

1. E' istituita nel Comune di Trissino la tassa per l' occupazione di spazi ed aree pubbliche ai sensi del Capo II (articoli da 38 a 57) del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 597 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il presente regolamento disciplina le occupazioni del suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune o su aree private gravate da servitù di pubblico passaggio costituite nei modi e nei termini di legge e l' applicazione della relativa tassa.

3. Nel presente regolamento ogni qualvolta ricorrano i termini "suolo pubblico" e "spazio pubblico" si intendono riferiti ai beni di cui al comma precedente, e qualora ricorra il termine "tassa" deve intendersi tassa per l' occupazione di spazi ed aree pubbliche.

ART. 2

OGGETTO DELLA TASSA

(Beni suscettibili di occupazione)

1. Le occupazioni di qualsiasi natura sui beni di cui all' articolo 1 sono soggette alla tassa per l' occupazione di spazi ed aree pubbliche (tassa) con le modalità previste ai successivi articoli.

2. Sono ugualmente soggette alla tassa le occupazioni di fatto dei beni di cui al comma precedente, ancorché prive di concessione o di autorizzazione, senza pregiudizio alcuno per eventuali altre azioni o sanzioni.

3. Ai soli fini dell' applicazione della tassa non rilevano le occupazioni sui beni appartenenti al patrimonio disponibile del Comune e sono, altresì, esclusi dall' applicazione della tassa balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile.

Art. 3

DEFINIZIONE DI OCCUPAZIONE

1. Per superficie effettivamente occupata deve intendersi quella assunta in modo permanente o temporaneo e sottratta all' uso indiscriminato della collettività per il vantaggio specifico del singolo o dei singoli soggetti occupanti.

ART. 4

SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI

1. La tassa è dovuta al Comune di Trissino dal titolare della autorizzazione o della concessione o, in mancanza, dell' occupante di fatto, anche abusivo, in ragione della superficie effettivamente sottratta all' uso pubblico.

ART. 5

CLASSIFICAZIONE DELLE AREE

1. La tassa è graduata a seconda dell' importanza dell' area sulla quale insiste l' occupazione. Le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche sono a tal fine classificate in n. 2 (due) categorie: all' interno o all' esterno dei centri abitati, individuati, ai sensi dell' art. 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, con deliberazione della Giunta comunale n. 421 del 30 novembre 1993.

2. La nuova classificazione entra in vigore dal 1° gennaio dell' anno successivo a quello in cui la relativa deliberazione è stata adottata.

3. Le strade di nuova costruzione, in attesa della deliberazione di classificazione, saranno provvisoriamente considerate appartenenti all' ultima categoria.

4. Sulle proposte di classificazione dovrà essere acquisito il parere della commissione edilizia comunale la quale dovrà esprimersi entro 15 giorni dalla richiesta.

5. Le occupazioni effettuate in angolo fra strade di categoria diversa sono tassate con la tariffa della categoria superiore.

ART. 6

CLASSIFICAZIONE DELLE OCCUPAZIONI

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti o temporanee.

2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione che consenta la fruizione esclusiva dei beni, di cui al' art. 2, o di una parte di essi, per un tempo non inferiore all' anno.

3. Sono temporanee le occupazioni, effettuate anche in periodi non continuativi, di durata inferiore all' anno.

4. Per le occupazioni, sia temporanee che permanenti, che si protraggono per un periodo superiore a quello consentito con l' atto di concessione o di autorizzazione, ancorché superiore all' anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario indicate all' articolo 10 del presente regolamento, aumentata del 20 per cento.

5. Qualora il titolare dell' atto di autorizzazione o concessione non provveda a quanto previsto dall' art 23 per il rinnovo e al pagamento della tassa dovuta ai sensi del precedente comma, entro il termine di cinque giorni dalla scadenza dell' occupazione originariamente autorizzata, l' occupazione sarà considerata abusiva con applicazione delle relative sanzioni.

ART. 7

DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE

1. Per le occupazioni del suolo pubblico la superficie tassabile è quella che risulta circoscritta dalla proiezione della linea perimetrale congiungente i punti più esterni dell' effettiva occupazione espressa in metri quadri o metri lineari con arrotondamento all' unità superiore della cifra contenente i decimali. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

2. Per le occupazioni di soprasuolo e sottosuolo la superficie tassabile è determinata con riferimento alla proiezione al suolo pubblico dell' oggetto sovrastante o sottostante non aderente al suolo pubblico estesa fino ai bordi estremi o alle linee più sporgenti.

3. Per le occupazioni con tende o simili, fisse o retrattili, la superficie tassabile è determinata considerando la proiezione dell' oggetto al suolo pubblico e misurando conseguentemente il poligono risultante. Ove le tende o simili siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o comunque di aree pubbliche già occupate, e soggette a tassazione, risulterà tassabile solo la parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.

4. Per le occupazioni con vetture adibite al trasporto pubblico la superficie tassabile è pari a quella dei singoli posti assegnati e i diversi utilizzatori sono tenuti in solido al pagamento della tassa.

5. Eventuali oggetti o altro posti a delimitazione dell' area occupata si computano ai fini della determinazione della superficie tassabile.

6. Per le occupazioni sia temporanee che permanenti superiori ai mille metri quadrati, la superficie tassata può essere computata in ragione del 10 per cento per la parte eccedente detto limite.

ART. 8 DISCIPLINA DELLE TARIFFE

1. Le tariffe della tassa occupazione suolo ed aree pubbliche vengono fissate entro il 31 ottobre di ogni anno dalla Giunta, nei limiti stabiliti dalla normativa in materia. Con la medesima deliberazione la Giunta individua la fascia demografica di appartenenza del Comune (la popolazione di riferimento è quella al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso).

2. Le riduzioni e gli aumenti tariffari vanno computati in modo uniforme su tutte le categorie deliberate.

3. Le tariffe entrano in vigore il primo gennaio dell' anno successivo a quello in cui la deliberazione di cui al comma precedente è stata adottata.

4. In assenza di deliberazione di cui al comma 1 si applicano le tariffe in vigore.

ART. 9 OCCUPAZIONI PERMANENTI

1. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anno solare, a ciascuno dei quali corrisponde una obbligazione tributaria autonoma non frazionabile.

2. Per le occupazioni di suolo pubblico la tassa si applica nella misura deliberata secondo le categorie di appartenenza (tariffa normale).

3. Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico diverse da quelle contemplate dall' art. 46 del decreto legislativo 507/1993 si applica la tariffa normale, di cui al comma 2 del presente articolo, ridotta del 30%.

4. Per le occupazioni con tende o simili aggettanti sul suolo pubblico la tariffa di cui al comma 2 del presente articolo è ridotta al 30%.

ART. 10 OCCUPAZIONI TEMPORANEE

1. Per le occupazioni temporanee la tassa è dovuta al giorno in relazione alla superficie occupata ed alla durata orari a con le seguenti misure di riferimento:

- fino a otto ore continuative di ciascun giorno: tariffa ridotta all' 80%.
- Successivi periodi di otto ore o frazioni tariffa ridotta al 10%.

2. Per le occupazioni temporanee aventi durata non inferiore a quindici giorni, la tariffa è ridotta nella misura del 50%.

3. Per le occupazioni temporanee di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, diverse da quelle contemplate dall' articolo 46 del decreto legislativo 507/1993, si applicano le tariffe di cui ai commi precedenti ridotte del 30%.

4. Per le occupazioni temporanee con tende o simili aggettanti sul suolo pubblico la tariffa di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è ridotta al 30%.

5. Per le occupazioni temporanee effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa di cui ai commi precedenti è aumentata del 10%.

6. Per le occupazioni temporanee effettuate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti le tariffe di cui ai commi precedenti sono ridotte al 50 per cento. Per le attività patrocinate e/o promosse in collaborazione con il

Comune la tariffa può essere ridotta del 50% con provvedimento espresso di Giunta Comunale, valutata la rilevanza pubblica dell'evento.

7. Per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio di attività edilizie regolarmente autorizzate le tariffe di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 sono ridotte al 50 per cento.

8. Per le occupazioni temporanee realizzate con impianti, installazioni o altro, utilizzate per lo svolgimento di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa di cui ai precedenti commi 1 e 3 è ridotta al 20%. In ogni caso la misura della tariffa non può essere inferiore a lire 150 per mq. e per giorno.

9. Per le occupazioni temporanee aventi carattere strumentale per la posa e la manutenzione dei cavi e delle condutture sotterranee di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 507/1993 la tariffa di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è ridotta al 50%.

ART. 11

OCCUPAZIONE DEL SOTTOSUOLO E DEL SOPRASSUOLO

1. Le occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale che si realizzino senza soluzioni di continuità con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione dei pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo pubblico e collegati alle reti stesse (coperture di pozzetti, camerette, cassette di ispezione, pali e tralicci di sostegno, cabine elettriche o telefoniche sono tassate per le parti di strade affettivamente occupate o attraversate da linee aeree).

2. La tassa si applica per chilometro lineare o frazione di ciascuna strada graduata secondo la categoria di appartenenza della stessa.

3. Le occupazioni realizzate in tratte stradali diverse danno luogo ad obbligazioni autonome purché non ricadano nell'ambito di un medesimo chilometro.

4. Per l'occupazione di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi la tassa non si applica.

5. Per cunicoli in muratura, collettori, gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti costruiti dal Comune è dovuto oltre alla tassa annua di cui ai commi precedenti un contributo una volta tanto pari al 50% delle spese di costruzione.

6. Per le occupazioni di cui al presente articolo, aventi carattere temporaneo si applicano le disposizioni dell'articolo 47, comma quinto, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

ART. 12

DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

1. Anche per tale classificazione vale la suddivisione del territorio comunale prevista dall'art. 5, comma primo, e gli attuali distributori vengono inclusi entrambi nella categoria a).

2. La nuova classificazione entra in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la relativa deliberazione è stata adottata.

ART. 13

PASSI CARRABILI

1. I passi carrabili non sono assoggettati alla tassa.

ART. 14
INSTALLAZIONI DI ATTRAZIONI, GIOCHI E DIVERTIMENTI
DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

1. Per le occupazioni temporanee realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante si applicano le tariffe per le occupazioni temporanee, di cui all' articolo 10 del presente regolamento, ridotte al 20 per cento. In ogni caso la misura della tariffa non può essere inferiore a lire 150 per mq. e per giorno.

ART. 15
ESENZIONI DALLA TASSA

1. Oltre alle esenzioni della tassa previste dall' articolo 49 del Decreto Legislativo n. 507/93, sono esenti le seguenti occupazioni occasionali:

- Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive o del tempo libero di durata non superiore a 24 ore che non comportino attività di vendita e somministrazione. In ogni caso sono esonerati, anche per un periodo superiore alle 24 ore, dall' obbligo di pagamento della tassa coloro i quali promuovono manifestazioni o iniziative di carattere politico, purché l' area occupata non ecceda i 10 mq;
- luminarie natalizie;
- mestieri girovaghi e mestieri artistici con soste non superiori ai 60 minuti;
- commercio in forma itinerante;
- occupazioni occasionali di pronto intervento con ponti, scale, pali, ecc ;
- occupazioni con piante ornamentali in occasione di particolari festività civili e religiose;
- occupazione per l' effettuazione di traslochi;
- occupazione per attività di manutenzione del verde.

ART. 16
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

1. L' occupazione di spazi ed aree pubbliche è subordinata al rilascio di regolare atto di autorizzazione o concessione da parte del Comune.

2. Le occupazioni permanenti potranno essere effettuate solo a seguito del rilascio di un atto di concessione.

3. Le occupazioni temporanee normalmente potranno essere effettuate a seguito del rilascio di un atto di autorizzazione.

4. A fronte di particolari situazioni di emergenza e di pericolo per l' ordine e la sicurezza pubblica, gli interessati possono provvedere alle necessarie occupazioni prima di avere conseguito l' autorizzazione o la concessione. L' interessato ha l' obbligo di dare immediata comunicazione all' ufficio comunale competente, che provvederà alla verifica dei presupposti di urgenza e necessità. In caso contrario si commineranno le sanzioni previste.

ART. 17
DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE

1. Chiunque intenda occupare spazi ed aree, il soprassuolo o il sottosuolo, siano essi demaniali, appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o di proprietà di privati e gravate da servitù di pubblico passaggio, deve presentare richiesta di autorizzazione o concessione, in carta legale, all' Amministrazione comunale.

2. Chi intenda collocare, anche in via provvisoria, impianti, cavi, tubazioni, canalette, anche se trattasi di imprese di gestione in regime di concessione amministrativa di servizi pubblici, deve presentare domanda di autorizzazione o concessione.

3. L'obbligo della richiesta di autorizzazione o concessione ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da tassa, ai sensi dell'articolo 15, per le prescrizioni del caso.

ART. 18

CONTENUTO DELLE DOMANDE

1. La domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione o la concessione ad occupare spazi ed aree pubbliche prevista all'art. 17 deve indicare:

- generalità del richiedente;
- codice fiscale e partita I.V.A. ;
- indirizzo o sede legale;
- descrizione delle modalità di occupazione;
- durata dell'occupazione;
- ubicazione e dimensioni esatte dell'area che si intende occupare;
- il motivo della richiesta.

2. Allo scopo, l'Amministrazione comunale richiederà la produzione della documentazione ritenuta necessaria per una regolare istruttoria della domanda presentata.

ART. 19

ISTRUTTORIA DOMANDE

1. A seguito della presentazione delle domande di cui all'articolo precedente, l'Ufficio tecnico comunale e il Comando di polizia municipale compiranno i necessari esami ed esprimeranno motivati pareri indicando, se del caso, speciali norme o prescrizioni che ritengono necessario siano inserite nell'autorizzazione o nella concessione al fine della migliore tutela della pubblica incolumità della cura dell'interesse generale.

Il Responsabile dell'unità operativa "Ragioneria" viene individuato quale responsabile del procedimento amministrativo relativo.

ART. 20

DEPOSITO CAUZIONALE

1. L'Amministrazione comunale, a garanzia del pieno rispetto delle norme e prescrizioni contenute nell'autorizzazione o nella concessione, potrà richiedere la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero a favore del Comune, anche mediante costituzione di polizza fidejussoria.

2. Il deposito verrà restituito alla cessazione dell'occupazione e previa verifica del pieno rispetto delle norme e prescrizioni.

3. La misura del deposito verrà stabilita, sentito l'Ufficio tecnico, in relazione alle dimensioni, alla natura, alle caratteristiche e qualità dell'occupazione.

ART. 21

CARATTERISTICHE DELLE AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

1. Le autorizzazioni e le concessioni hanno carattere personale, non possono essere cedute e sono subordinate al possesso di ogni altra autorizzazione prevista da norme specifiche.

2. Gli atti di cui al comma precedente esplicano effetti per la località, la durata, la superficie, l'uso per i quali sono rilasciati e non costituiscono autorizzazione per il titolare all'esercizio di altre attività.

3. Tutte le autorizzazioni e concessioni si intendono rilasciate a titolo precario e saranno revocabili a insindacabile giudizio dell'Amministrazione comunale.

ART. 22

RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI TENUTA DEL REGISTRO

1. Le autorizzazioni e le concessioni verranno rilasciate dall'Amministrazione comunale e saranno corredate, se necessario, da un disciplinare contenente norme e prescrizioni da osservare nel corso dell'occupazione.

2. Le autorizzazioni e concessioni, numerate progressivamente per anno, indicheranno le generalità ed il domicilio del concessionario, la durata della concessione, l'ubicazione e superficie della area concessa; esse saranno annotate in un apposito registro indicando il numero progressivo, il nominativo del concessionario, il luogo dell'occupazione, una breve descrizione, delle modalità di occupazione, la superficie occupata, le date di inizio e termine della occupazione.

3. Le autorizzazioni per le occupazioni temporanee per le quali la riscossione avvenga mediante convenzione potranno essere ritirate previa esibizione della ricevuta del versamento della tassa dovuta per l'intero periodo di occupazione su spazi ed aree pubbliche nella misura stabilita dall'ufficio tributi.

4. Le occupazioni temporanee di durata inferiore alle 24 ore potranno avere corso solo a seguito dell'avvenuto pagamento della relativa tassa.

ART. 23

CONDIZIONI GENERALI

1. Il titolare di autorizzazione o di concessione dovrà in ogni caso rispettare le seguenti condizioni:

- rispettare i limiti geometrici dello spazio pubblico e delle aree assegnate;
- rilasciare l'area o lo spazio entro il termine di scadenza indicato nell'atto, oppure presentare, con congruo anticipo rispetto alla scadenza, regolare domanda per il rinnovo dell'autorizzazione o concessione;
- custodire lo spazio pubblico o l'area assegnata;
- evitare inutili intralci alla circolazione di persone, veicoli e mezzi;
- versare la tassa dovuta ed integrare, nei modi e nei termini previsti dall'articolo 6 del presente regolamento, il versamento nel caso di rinnovi;
- risarcire il Comune di ogni eventuale spesa sostenuta al fine di consentire l'occupazione richiesta o ripristinare lo stato dell'area al cessare della predetta occupazione;

2. In tutti i casi le autorizzazioni e le concessioni sono rilasciate senza pregiudizio dei diritti di terzi e, in particolare, del diritto di accesso alle proprietà private;

3. Le concessioni saranno rilasciate a termine per una durata massima di cinque anni;

4. I titolari di autorizzazione o concessione sono tenuti ad esibire l'atto loro rilasciato ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza.

ART. 24

ALTERAZIONI E MANOMISSIONI DEL SUOLO

1. E' vietato ai titolari di autorizzazione o concessione manomettere o alterare il suolo pubblico senza esplicita e preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale, fermo l'obbligo di ristabilire il pristino stato.

2. L' autorizzazione alle manomissioni o alle alterazioni del suolo pubblico e alle aree pubbliche potrà essere prodotta contestualmente alla domanda di cui all' articolo 17. S u di esse esprimeranno parere l' Ufficio tecnico e il Comando di polizia urbana, indicando, se del caso, speciali prescrizioni e norme che l' autorizzazione dovrà contenere.

3. I titolari di autorizzazione o concessione sono responsabili della pulizia e dell' igiene dell' area loro assegnata.

ART. 25

ORDINE DI PREFERENZA

1. Qualora per l' occupazione della stessa area siano state presentate più domande, esse verranno valutate nel seguente ordine di preferenza:

- occupazione da parte dei titolari dei negozi che chiedono di esporre le merci da loro vendute;
- invalidi del lavoro;
- ciechi, sordomuti;
- altre categorie protette.

A parità di condizioni la data di presentazione costituisce titolo di precedenza.

ART. 26

DIVIETO TEMPORANEO DI OCCUPAZIONE

1. Il Sindaco può sospendere temporaneamente le autorizzazioni e concessioni di occupazione di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico o nell' interesse della collettività.

ART. 27

DECADENZA DELLA AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE

1. Sono cause di decadenza delle autorizzazioni o concessioni :

- uso improprio del diritto di occupazione
- le violazioni delle condizioni previste nell' atto rilasciato;
- le violazioni di norme di legge e di regolamento in materia;
- mancato pagamento della tassa.

ART. 28

REVOCA DELL' AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE

1. Le autorizzazioni e le concessioni possono essere revocate per ragioni di pubblico interesse.

2. L' atto di revoca determinerà l' ammontare della tassa da restituire in ragione del periodo non fruito.

3. La revoca non dà diritto al pagamento di alcun interesse o indennità.

4. La revoca di concessione la cui tassa è stata affrancata ai sensi dell' articolo 44, comma undici, del decreto legislativo n. 507/1993, non dà diritto ad alcun rimborso.

ART. 29

DENUNCIA

1. La denuncia per le occupazioni permanenti va presentata all' Ufficio tributi del Comune nei termini e con le modalità stabilite dall' articolo 50 del decreto legislativo n. 507/1993.

2. Nel caso di richiesta di proroga ai sensi dell' articolo 23 per le occupazioni permanenti che si protraggono per un periodo superiore a quello originariamente consentito, l' obbligo della denuncia sussiste solo se si verificano variazioni che determinino un maggior ammontare della tassa. Il pagamento della tassa dovrà, comunque, essere eseguito entro il termine di cinque giorni previsto dall' articolo 6.

ART. 30 CANONI DOMINICALI

1. Per le occupazioni dei beni pubblici demaniali, oltre alla tassa disciplinata dal presente regolamento, il Comune può imporre il pagamento di un canone per l'uso o il godimento del bene pubblico. Tale canone non ha natura tributaria, ma di corrispettivo per un servizio fornito dal Comune o per l' utilizzo di un bene di proprietà comunale.

ART. 31 SANZIONI

1. Oltre alle sanzioni previste dall' art. 53 del decreto legislativo 507/1993, per le violazioni concernenti l' occupazione si applicano le norme degli articoli da 106 a 110 del R.D. 3 marzo 1934 n. 383 (T.U.L.C.P.) e successive modificazioni e del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 235 e successive modificazioni.

ART. 32 NORME DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle norme contenute nel decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Per l' affidamento in concessione del servizio si rinvia a quanto previsto in materia dal regolamento per l' applicazione della imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

ART. 33 NORME TRANSITORIE

1. In sede di prima applicazione la nuova disciplina tariffaria prevista nel presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 1994. Si rinvia, comunque, a quanto previsto dall' art. 56, comma 11 bis del decreto legislativo n. 507/'93, come risultante dalle modifiche introdotte dall' art. 1 del decreto legislativo n. 566/'94.

ART. 34 NORME ABROGATE

1. E' abrogato il Regolamento comunale per l' applicazione della T.O.S.A.P. approvato con deliberazione consiliare n. 45 del 12 luglio 1973.

ART. 35
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente articolo entra in vigore una volta esecutiva la deliberazione di adozione ai sensi dell' articolo 46 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e ad avvenuta pubblicazione.